

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 14-2315

Approvazione schema di "Accordo tra la Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la collaborazione nell'attività di consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali delle ASR".

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i, prevede che i farmaci essenziali e per malattie croniche siano interamente rimborsati dal SSN (c.d. farmaci di fascia A);

considerato che la modalità di fornitura di questi farmaci avviene attraverso le farmacie territoriali o le strutture sanitarie pubbliche (distribuzione diretta) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge n. 405/2001;

premessi il Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 che, al titolo V, che definisce la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura;

premessi il Decreto del Ministero della salute del 31.7.2007, di istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, che, all'articolo 1, comma 1, definisce la distribuzione diretta come la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 405/2001, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

premessi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.01.2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ai sensi del quale, anche nell'ambito dell'assistenza integrativa e dell'assistenza protesica, una parte di dispositivi medici/ausili viene distribuita agli aventi diritto attraverso le farmacie ospedaliere, i servizi farmaceutici territoriali o i distretti delle Aziende Sanitarie Locali, con modalità organizzative definite a livello aziendale;

considerata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus espressa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato che con il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

visti i D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e del 3 novembre 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 10 aprile 2020, i quali hanno progressivamente adottato misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, limitazioni di movimento e restrizioni allo spostamento delle persone sul territorio nazionale;

preso atto della disponibilità espressa dai volontari delle Associazioni, iscritte nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, individuate (in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117) dai Comuni del territorio piemontese e successivamente

convenzionate dalle ASR, in merito al servizio di consegna, al domicilio dei pazienti, di farmaci e dispositivi medici e ausili di assistenza integrativa e protesica, al fine di assicurare la continuità delle terapie, favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio da virus COVID-19;

dato atto dell'intenzione comune della Regione Piemonte, di ANCI Piemonte e di FEDERSANITÀ ANCI Piemonte, nel contesto emergenziale in atto correlato al diffondersi del contagio da COVID-19, volta a garantire, per tutta la durata del periodo di emergenza, la consegna a domicilio di farmaci o dispositivi medici/ausili necessari alla popolazione con patologie correlate al virus Covid-19 o con patologie pregresse tali da esporre maggiormente il paziente ai rischi connessi ad una eventuale infezione da coronavirus o comunque impossibilitata al ritiro degli stessi presso i servizi ospedalieri e territoriali;

ritenuto, pertanto, opportuno approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Piemonte, ANCI Piemonte e FEDERSANITÀ ANCI Piemonte per la collaborazione nell'attività di consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali delle ASR”, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, altresì, opportuno demandare al Direttore della Direzione Sanità e Welfare la sottoscrizione del predetto accordo e demandare alla medesima Direzione la redazione degli atti necessari per l'attuazione della convenzione tra la Regione Piemonte, l'ANCI Piemonte e FEDERSANITÀ ANCI Piemonte;

dato atto che della volontà comune delle parti, indicata nel testo dell'accordo, di prevedere, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo medesimo, il solo rimborso da parte delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, dei costi effettivi di viaggio sostenuti dalle Associazioni di volontariato convenzionate, i quali verranno, tra l'altro, rimborsati in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale;

considerato che i rimborsi dovuti dalle Aziende Sanitarie regionali nella misura sopra indicata, a fronte del servizio reso dalle Associazioni di Volontariato, possono essere stimati in un massimo di € 10.000 mensili per tutte le Aziende Sanitarie Regionali piemontesi;

dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie regionali e stanziare nella Missione 13, con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019, fermo restando che i Direttori Generali dovranno definire le modalità di assorbimento dei maggiori costi all'interno del budget assegnato.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità;

vista la L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i.;

visto il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge n. 405/2001;

visto il D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219;

visto il Decreto del Ministero della salute del 31.7.2007;

visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017;

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

visto il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;

visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020;

visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;

visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
visto l' art. 55 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117;
visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

vista la D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

delibera

- di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la collaborazione nell’attività di consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali delle ASR”, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore della Direzione Sanità la stipula del predetto accordo e di demandare alla medesima Direzione la redazione degli atti necessari per l’attuazione della convenzione stessa;
- di prendere atto che le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio faranno fronte ai rimborsi nella misura dovuta, come in premessa meglio esplicitato, attraverso il ricorso al fondo sanitario indistinto;
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento stimati in circa 10.000 € massimi mensili per tutte le ASR piemontesi trovano copertura nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie regionali e stanziare nella Missione 13, con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019, e con successivi atti per il 2021, fermo restando che i Direttori Generali dovranno definire le modalità di assorbimento dei maggiori costi all'interno del budget assegnato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

(omissis)

Allegato

Accordo tra la Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la collaborazione nell'attività di consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali delle ASR

tra

REGIONE PIEMONTE

rappresentata da _____,
nella sua qualità di Direttore della Direzione Sanità e Welfare

—

e

ANCI-PIEMONTE

rappresentata da _____,
nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto in
nome e per conto di ANCI Piemonte con sede legale in

_____ ,
via _____, codice fiscale n. _____, nella sua qualità di

e

FEDERSANITÀ ANCI-PIEMONTE

rappresentata da _____,
nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto in
nome e per conto di FEDERSANITÀ ANCI PIEMONTE con sede legale in

_____ ,
via _____, codice fiscale n. _____, nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i prevede che i farmaci essenziali e per malattie croniche siano interamente rimborsati dal SSN (c.d. farmaci di fascia A);
- la modalità di fornitura di questi farmaci avviene attraverso le farmacie territoriali o le strutture sanitarie pubbliche (distribuzione diretta) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 405/2001;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al titolo V, definisce la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura;
- il decreto del Ministero della salute del 31.7.2007, di istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, all'articolo 1, comma 1, definisce la distribuzione diretta come la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 405/2001, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
- ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", anche nell'ambito dell'assistenza integrativa e dell'assistenza protesica una parte di dispositivi medici e ausili viene distribuita agli aventi diritto attraverso le farmacie ospedaliere, i servizi farmaceutici territoriali o i distretti delle Aziende Sanitarie Locali, con modalità organizzative definite a livello aziendale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

- con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
- i DPCM del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 10 aprile 2020, i quali hanno progressivamente adottato misure necessarie al contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, limitazioni di movimento e restrizioni allo spostamento delle persone sul territorio nazionale;
- i volontari delle Associazioni, iscritte nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, individuate (in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117) dai Comuni del territorio piemontese e successivamente convenzionate dalle Aziende Sanitarie Locali, hanno espresso la loro disponibilità in merito al servizio di consegna, al domicilio dei pazienti, di farmaci e dispositivi medici e ausili di assistenza integrativa e protesica, al fine di assicurare la continuità delle terapie, favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio da virus COVID-19;
- che è intenzione comune delle Parti, nel contesto emergenziale in atto correlato al diffondersi del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo di emergenza, garantire la consegna a domicilio di farmaci o dispositivi medici/ausili necessari alla popolazione con patologie correlate al virus Covid-19 o con patologie pregresse tali da esporre maggiormente il paziente ai rischi connessi ad una eventuale infezione da coronavirus o comunque impossibilitata al ritiro degli stessi presso i servizi ospedalieri e territoriali

DATO ATTO:

che gli oneri di cui alla presente convenzione trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie regionali e stanziare nella Missione 13, con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019, fermo restando che i Direttori Generali dovranno definire le modalità di assorbimento dei maggiori costi all'interno del budget assegnato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente accordo ha ad oggetto il servizio di consegna, al domicilio dei pazienti, di farmaci e dispositivi medici/ausili, da parte dei volontari delle Associazioni, iscritte nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, individuate (in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117) dai Comuni del territorio piemontese e successivamente convenzionate dalle ASR

Il fine è quello di assicurare la continuità delle terapie favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio da virus COVID-19.

Art. 2 - Soggetti beneficiari del servizio di consegna a domicilio

Il servizio di consegna al domicilio è rivolto a pazienti affetti da patologie correlate al virus Covid-19 o da patologie pregresse tali da esporli maggiormente ai rischi connessi a un'eventuale infezione da coronavirus o, comunque, impossibilitati al ritiro di farmaci e/o dispositivi medici/ausili: in altri termini a pazienti beneficiari dell'erogazione delle terapie necessarie con la modalità della "distribuzione diretta".

Art. 3 - Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di consegna al domicilio può essere attivato, a richiesta dei pazienti aventi diritto, da parte dei servizi ospedalieri e distrettuali delle ASR, previa prescrizione medica redatta secondo le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle eventualmente introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria.

L'ASL, acquisita la suddetta prescrizione medica, richiede all'Associazione convenzionata l'effettuazione del servizio, indicando sia l'indirizzo di ritiro del farmaco e/o del dispositivo medico/ausilio sia l'indirizzo di consegna dello stesso (ovvero il domicilio del paziente).

Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio

Il volontario incaricato, ritirata la terapia (farmaco e/o dispositivo medico) presso le strutture sanitarie indicate al momento della richiesta, provvede, nei tempi concordati con l'ASL richiedente, alla consegna della stessa al domicilio del paziente, in alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie.

L'Associazione di volontariato è responsabile del corretto trasporto e conservazione dei farmaci e/o dispositivi medici.

Art. 5 - Impegni delle parti

La Regione Piemonte si impegna a diffondere i contenuti del presente accordo a tutte le ASR

L'ANCI Piemonte si impegna a diffondere i contenuti del presente accordo a tutti i Comuni del territorio regionale e, se del caso, a fornire loro il supporto necessario per le procedure di individuazione delle Associazioni cui affidare il servizio in argomento.

Le parti si impegnano congiuntamente a favorire il massimo coordinamento possibile tra le ASR e i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse del volontariato, anche mediante la stipula di accordi territoriali derivati dal presente.

Le parti del presente accordo sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Art. 6 - Trattamento dei dati nella gestione del servizio oggetto della convenzione

Le Associazioni di volontariato, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione degli accordi sottoscritti con le ASR e i Comuni, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, verranno nominate "Responsabile del trattamento" e dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché a tutte le prescrizioni che le ASR quali titolari del trattamento riterranno di dettare, senza oneri aggiuntivi per le ASR medesime.

Art. 7 - Misure di prevenzione e protezione nella gestione del servizio oggetto della convenzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui *"nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente decreto (...) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro"*, sulle Associazioni di volontariato di cui all'art. 1 gravano gli obblighi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08.

Sulle ASR grava l'onere di fornire ai volontari delle Associazioni convenzionate per i servizi di cui all'art. 1 dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i volontari si recheranno a ritirare le terapie, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività del volontario e le attività che si svolgono nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 8 – Rimborso delle spese

Le Parti convengono che per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo è previsto il solo rimborso da parte delle ASR dei costi effettivi di viaggio sostenuti dalle Associazioni di volontariato convenzionate, costi che verranno rimborsati in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (avendo riguardo al viaggio andata e ritorno dalla sede dell'Associazione al luogo di residenza/domicilio dell'assistito – secondo il percorso più breve tra quelli individuati da un pianificatore di percorsi stradali su web. Nel caso di un unico viaggio con indirizzi multipli, ovvero con più punti di partenza e di arrivo, verrà rimborsato un solo viaggio avendo riguardo anche in questo caso al percorso più breve).

L'eventuale pedaggio autostradale sarà, parimenti, rimborsato dalle Aziende sanitarie, previa esibizione delle ricevute di pagamento, a condizione che l'utilizzo di strade a pagamento permetta la riduzione di oltre 60 minuti dei tempi di percorrenza (quali individuati da un pianificatore di percorsi stradali su web).

Art. 9 - Durata dell'accordo di collaborazione.

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso ed ha durata sino al 31/01/2021 e comunque per tutto il periodo emergenziale ove prorogato, salva disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno con un mese di preavviso.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti derivante dall'applicazione del presente accordo, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Piemonte,

ANCI Piemonte,

FEDERSANITÀ ANCI-Piemonte,

Torino, li.....